



COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

Provincia di Salerno
1°SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: VERIFICA OFFERTA ANOMALA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NEI TRE PLESSI DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO - A.S. 2018/2019 -
CIG 7629185A9E

VERBALE N. 2 del 12/11/2018

L'anno duemiladiciotto, addì 12 del mese di Novembre in San Valentino Torio presso l'ufficio il RUP dottoressa Raffaella Miranda procede alla verifica dell'offerta anomala relativa alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs n.50/2016.

Premesso :

- che in merito alla gara in oggetto, la Commissione Tecnica ha concluso i lavori di valutazione in data 22 ottobre 2018;
- che nella predetta seduta la Commissione nel dare lettura dei punteggi attribuiti rilevava una incongruenza relativa alla valutazione del criterio Ab) - Piano del personale impiegato contemporaneamente nella distribuzione; nello specifico si è accorta che nell'allegato n.3 del verbale n. 1 del 12/10/2018 -(Scheda valutazione offerta tecnica) era stato attribuito alla ditta Clipper sas il punteggio 15 invece del punteggio 5 come riportato nell'allegato n. 1 (schede di valutazione commissari) del richiamato verbale;
- che stante la presenza dei delegati di entrambe le ditte concorrenti interrompeva la seduta pubblica,autoconvocandosi in seduta riservata per la rettifica dei punteggi;
- che la Commissione verificato le schede dei singoli commissari procedeva di nuovo in seduta pubblica con la rideterminazione del punteggio attribuito alla Clippers Sas come da scheda allegato n. 1 del verbale del 12/10/2018;
- che sulla base dei punteggi riportati la Commissione formulava la graduatoria relativa all'offerta tecnica; (giusto allegato verbale n.3 del 22/10/2018 seduta riservata)

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 70)
ACCADEMIA NOVIDA DI STEFANELLI GAETANA	57,67
CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. SAS	52,17

Che successivamente la Commissione procedeva alla lettura delle offerte economiche con il seguente esito:

Ditta	OFFERTA PREZZO UNITARIO	COSTO DEL PERSONALE
ACCADEMIA NOVIDA DI STEFANELLI GAETANA	2,933 EURO AL NETTO DELL'IVA E DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (ART. 95 COMMA 10 DLGS 50/2016) PARI A EURO 1.062,00.	PARI AL 48% DELL'OFFERTA
CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. SAS	3,23 EURO AL NETTO DELL'IVA E DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (ART. 95 COMMA 10 DLGS 50/2016) PARI A EURO 0,03 A PASTO	PARI AL 38,31% DELL'OFFERTA

all'attribuzione dei punteggi secondo la formula $P = (30 \times \text{prezzo più basso offerto}) / \text{prezzo offerto}$ dal concorrente in esame:

Ditta	PUNTEGGIO
ACCADEMIA NOVIDA DI STEFANELLI GAETANA	30
CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. SAS	27,24

La commissione dava atto che entrambe le offerte economiche superavano la soglia di anomalia pari a $(30 \times 4/5) = 24$:

La commissione procedeva quindi a stilare la graduatoria finale (giusto verbale n. 4 del 22/10/2018) come di seguito:

N°	Ditta	PUNTEGGIO offerta tecnica	PUNTEGGIO offerta economica	TOTALE PUNTEGGIO
1	ACCADEMIA NOVIDA DI STEFANELLI GAETANA	57,67	30	87,67
2	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. SAS	52,17	27,24	79,41

La commissione in pari data concludeva le attività di valutazione e trasmetteva al RUP il verbale per gli atti consequenziali.

Evidenziato :

- che in data 23/10/2018, lo scrivente RUP, tramite PEC chiedeva alla ditta **ACCADEMIA NOVIDA DI STEFANELLI GAETANA** i chiarimenti circa l'offerta che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs n.50/2016 risultava anomala;
- che nelle more dell'acquisizione delle giustifiche, in data 25/10/2018 prot. n. 10535, perveniva una segnalazione da parte della ditta Clipper sas con la quale quest'ultima, nel riportare episodi di revoca di aggiudicazione effettuate da altri comuni, richiedeva l'esclusione della ditta Accademia Novida dalla procedura per aver essa omesso di dichiarare informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- Successivamente, previa richiesta di accesso agli atti da parte della società Clipper, veniva fornita copia della documentazione amministrativa;
- che in data 12/11/2018, protocollo n. 11143, perveniva istanza di annullamento in autotutela a firma dell'avv.to Annarita Esposito con la quale si ribadiva la richiesta di escludere la società Accademia Novida dalla gare ed a effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76. Co2 del Codice;

Lo scrivente RUP in relazione a tale segnalazione;

- Visto l'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016 richiamato dalla ditta segnalante;
- Visti gli atti presentati dalla concorrente Accademia Novida ed in particolare la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 che si riporta integralmente:

DICHIARA

ai sensi dell'art.80 c. 5 lett. c Di aver ricevuto una revoca dal comune di Lacedonia, con determinazione n. 92 del 31.10.2017, prima della stipula del contratto di appalto e dell'avvio d'urgenza del servizio - il suddetto comune ha revocato l'aggiudicazione provvisoria della gara per la refezione scolastica disposta in favore della scrivente azienda con determinazione n. 88 del 12.10.2017, all'uopo dichiarando che

La revoca di una aggiudicazione provvisoria non rientra tra le ipotesi di esclusione dell'art 80 comma v, poiché non costituisce automaticamente un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la affidabilità, né integra l'ipotesi di significative carenze nell'esecuzione di un precedente appalto" (tra le tante, tar puglia - bari, sez. Hi, 18.7.2017, n. 828; tar piemonte - torino, sez. I, 28.2.2017, n. 289).

A seguito di suddetta revoca la scrivente ha partecipato ad altre gare non menzionando la suddetta revoca perché non dovuta, tant'è vero che nei quattro Comuni a cui si è partecipato nell'anno scolastico 2017/18 solo due hanno ritenuto richiedere opportune delucidazioni e uno soltanto (Comune di San Paolo Bel Sito) non ha accettato le nostre controdeduzioni e ha predisposto l' esclusione ; L'altro Comune invece (Comune di Cimitile), vista l'insussistenza nei confronti dell' Accademia Novida della causa di esclusione dalle procedure di gara vedasi TAR Campania sez. Salerno n. 446/2018 secondo la quale l'operatore economico non è tenuto a fornire qualunque tipo di informazione relativa a gare di appalto che non si siano concluse in maniera fisiologica, atteso che il codice degli appalti valorizza esclusivamente i gravi illeciti professionali, coincidenti con gravi carenze nelle esecuzioni di un contratto che hanno causato l'anticipata risoluzione dello stesso non contestate o confermate dall'esito del giudizio ; ne deriva, in sostanza che l'onere dichiarativo posto in capo all'operatore economico, ex art. 80 c. 5 lettera C del D. Lgs 50/16, attiene esclusivamente a carenze verificabili nella fase di esecuzione del contratto non anche nella fase precedente alla stipula del contratto.

Si e' ritenuto opportuno informare comunque codesta amministrazione .

Evidenziato che, a parere di questo RUP, non sussistono le condizioni per procedere alla esclusione della ditta Accademia Novida con sede in Pago del Valle di Lauro via Contrada masseria n. 2 dalla gara per le seguenti motivazioni:

1. la ditta Accademia Novida ha fornito notizia, pur non essendo tenuta, di quanto accaduto al Comune di Lacedonia nonché' della esclusione effettuata dal comune di San Paolo Bel Sito e pertanto non si è resa colpevole, verso questa stazione appaltante di comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice.; (Linee Guida ANAC p. 2.1.2.4.);
2. il TAR Campania Sezione di Salerno con sent. n. 446/2018 ha statuito che non è, invece, tenuto l'operatore economico a denunciare, ad esempio, intervenute revoche di precedenti gare che, come tali, possono ammettersi solo fino alla stipula del contratto. Tali ipotesi non sarebbero mai idonee a integrare la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) e, quindi, non sorgono, di conseguenza, neanche quegli oneri informativi richiamati nell'ultima parte della norma. Se, infatti, l'eventuale revoca di una gara non può essere valorizzata dalla stazione appaltante ai fini dell'esclusione dalla gara dell'operatore economico è inutile palesarla alla stazione appaltante che, comunque, non potrebbe per tale omissione escludere l'impresa;

Relativamente alla procedura di verifica di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016 in data 30/10/2018 al.n.1066 il protocollo comunale acquisiva agli atti le giustifiche relative alle anomalie.

IL RUP

procede quindi all'analisi delle giustifiche prodotte dalla ditta **ACCADEMIA NOVIDA DI STEFANELLI GAETANA;**

Dopo attento lavoro di valutazione:

- verificata la rispondenza tra il costo orario e quello complessivo del personale utilizzato, dichiarato dalla Ditta, i relativi livelli di inquadramento ed i contratti nazionali di categoria;

- ritenuti congrui i costi dichiarati per la produzione, il trasporto e le altre spese dichiarate.

Considerato, che dalla analisi della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, è emerso che:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida, al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il Codice precisa che possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;

Tanto premesso

Vista la documentazione complessiva;

Viste le soluzioni individuate dalla ditta e le condizioni favorevoli di cui dispone

RITIENE

che l'offerta presentata dalla ditta Accademia Novida di Stefanelli Gaetana è complessivamente congrua e che pertanto la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del d. lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio refezione scolastica nei tre plessi della scuola statale dell'infanzia del comune di San Valentino Torio - a.s. 2018/2019 può essere aggiudicata alla stessa con un costo unitario pari ad €uro 2 ,933 al netto dell'iva e degli oneri per la sicurezza (art. 95 comma 10 dlgs 50/2016) pari a euro 1.062,00 ;

Alle ore 12,00 il RUP procede a sciogliere le riserve sul anomalia dell'offerta e a formulare proposta di aggiudicazione.

Il Testimone

Dott.ssa Miranda Giuseppina

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Miranda Raffaella